

<b>OGGETTO</b>	<b>VERSAMENTO 2° ACCONTO IVS E GESTIONE SEPARATA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ISTRUZIONI MOD. REDDITI PF 2017, CIRC. INPS 21, 22, 104, 115 e 122 DEL 2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>13/11/2017</b>

*Sintesi: entro il prossimo 30/11 va effettuato il versato della seconda rata dell'acconto 2017 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS. Come per gli acconti delle imposte, anche in ambito previdenziale è possibile adottare il criterio di calcolo storico o previsionale.*

Come per le imposte sui redditi, per il calcolo del 2° acconto dei contributi previdenziali dovuti da:

- **artigiani e commercianti** iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di impresa familiare, soci di società di persone o di srl)
- **lavoratori autonomi** iscritti alla Gestione separata INPS

è possibile ricorrere **alternativamente** a:

<b>METODO STORICO</b>	In base al reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2016 (indicato nel Mod. Redditi PF 2017)
<b>METODO PREVISIONALE</b>	Si effettua una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2017; in tal caso, è possibile versare un acconto inferiore o non versare alcunché (a differenza dei redditi, in caso di errata previsione <b>non</b> è esperibile il <b>ravvedimento</b> operoso).



**L. 232/2016:** a partire dal 2017, è prevista la **riduzione al 25%** dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata, non pensionati o titolari di altra posizione previdenziale.

#### ACCONTO CONTRIBUTO IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti

Come noto, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS (art. 1 del L. 233/1990):

- **gli artigiani**
- **i commercianti**

che svolgono la propria attività con carattere di **abitualità** e **prevalenza**, ai fini del versamento dei contributi previdenziali propri e di quelli dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

**Altre categorie:** sono, inoltre, obbligati alla contribuzione IVS

• <b>collaboratori familiari</b>
• <b>soci di srl</b> che svolgono <b>attività commerciale</b>
• socio di srl unipersonale (artigiana o con attività commerciale)
• <b>soci accomandatari di sas</b> che svolgono attività artigiana
• <b>soci di snc</b> con attività commerciale con carattere di <b>abitualità e prevalenza</b>
• <b>bagnini, ostetriche, affittacamere e guide turistiche</b> al sussistere delle condizioni previste dai relativi settori

### BASE IMPONIBILE

I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti determinano l'acconto 2017 in base ai redditi dichiarati nel 2016 ai fini IRPEF, risultanti dai seguenti righi del **Modello Redditi PF 2017**.

SOGGETTO	CONTABILITA'	RIGO DEL MOD. REDDITI PEF 2017
Titolare	semplificata	<b>RG36</b> Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)
	ordinaria	<b>RF101</b> Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)
	minimo	<div> <div>Impresa</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Autonomo</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Impresa familiare</div> <input type="checkbox"/> </div>
		<div>LM4 Differenza (LM2, col. 2 – LM3)</div> <div>LM5 Totale componenti negativi</div> <div>LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 – LM5)</div> <div>LM7 Contributi previdenziali e assistenziali</div> <div>LM8 Reddito netto</div> <div>LM9 Perdite pregresse</div>
		<div>LM34 Reddito lordo</div> <div>LM35 Contributi previdenziali e assistenziali</div> <div>LM36 Reddito netto</div> <div>LM37 Perdite pregresse</div>
	forfetario	<div>LM34 Reddito lordo</div> <div>LM35 Contributi previdenziali e assistenziali</div> <div>LM36 Reddito netto</div> <div>LM37 Perdite pregresse</div>
Collaboratore impresa familiare (il versamento viene fatto dal titolare dell'impresa)	=	<b>RH14</b> Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)
Socio di SNC/SAS (il versamento viene effettuato dal socio)		
Socio di SRL trasparente (il versamento è fatto dal socio)		

La **Circ. Inps n. 104/2017** ha riepilogato i righi di riferimento del Mod. Redditi PF 2017 per la corretta determinazione degli importi per il titolare di ditta individuale o socio di società:

(RF63 – RF98- RF100, col. 1)  
oppure  
(RG31 – RG33 – RG35, col. 1)

}

+

(somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e col. 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 + RS37, col. 15

### CASI PARTICOLARI

**AGEVOLAZIONE ACE:** la base contributiva va assunta **al lordo dell'ACE** (rigo RS37 campo 15); i soci di società di persone sommano al reddito d'impresa la quota di ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

**MAXI-AMMORTAMENTO:** la base imponibile contributiva **tiene conto anche dell'agevolazione riconosciuta applicando il cd. "maxi-ammortamento"**.

**PERDITE FISCALI:** le perdite

- di un soggetto trasparente** (SNC/SAS o SRL trasparente): sono direttamente imputate ai soci e pertanto ne abbattano l'imponibile IVS in presenza di altri redditi d'impresa (spetta a loro l'eventuale riporto dell'eccedenza non utilizzata su periodi di imposta successivi)
- di una Srl non in trasparenza fiscale** (art. 116 Tuir):
  - non sono compensabili ai fini previdenziali
  - rimangono in capo alla società che ne beneficia del riporto negli anni successivi.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### MINIMI E FORFETTARI

Per i soggetti che nel 2016 hanno applicato il regime dei minimi o quello forfetario i righi del Modello Redditi PF 2017 di riferimento sono così individuati:

<b>MINIMI</b>	<b>rigo LM6 – rigo LM9</b> si fa riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse.
<b>FORFETTARI</b>	<b>rigo LM34 – rigo LM37</b> si fa riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse.

**REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO:** dal 2016, il regime applicabile ai forfetari (esercenti attività d'impresa) consiste nella **riduzione del 35%** dei contributi IVS "ordinariamente" determinati.

Tali soggetti sono, quindi, tenuti a versare i contributi:

- sia sul reddito minimale
- che sul reddito (forfetariamente determinato) eccedente il minimale

applicando le **aliquote previste per il 2016** e riducendo l'importo così ottenuto **del 35%**.

**Acconto 2017:** va determinato in modo "ordinario" e successivamente ridotto del 35%:  
(reddito d'impresa 2016 – reddito minimale 2017) x 23,55% x 65%

**Nota:** l'ulteriore maggiorazione dello 0,09% dovuta dai commercianti ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale non deve essere ridotta del 35% che, pertanto, deve essere determinato sulla differenza tra reddito 2016 e minimale 2017.

Sezione I  
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

**ATUITO** ☐ Tipologia iscritto

**RR1**

CODICE AZIENDA INPS 1

Attività particolari 2

Quote di partecipazione 3

**DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA**

1 Codice fiscale 2 Codice INPS 3 Reddito d'impresa (o perdita) ,00

Periodo imposizione contributiva dal 4 al 5

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6

**Tipo riduzione** 7

Periodo riduzione dal 8 al 9

**Codice C:** riduzione del 35% per i contribuenti forfetari.

### DETERMINAZIONE ACCONTO

L'acconto 2017 si determina in base al reddito d'impresa prodotto nel 2016:

- ➔ eccedente il **minimale** contributivo, che per il 2017 è pari a **€ 15.548** (rimasto invariato)
- ➔ fino al **reddito massimale**, che per il 2017 è pari a **€ 76.872** (frazionabile in mesi) ovvero a **€ 100.324** (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95, iscritti dal 1996.

**ALIQUEUTE:** per il calcolo dell'acconto 2017 vanno applicate le seguenti aliquote (Circ. Inps 22/2017):

ALIQUEUTE GESTIONE IVS ANNO 2017				
REDDITO	Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni		Collaboratore di età < a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 46.123	23,55%	23,64%	20,55%	20,64%
da € 46.123 a € 76.872 (*) [o da € 76.872 a € 100.324 (**)]	24,55%	24,64%	21,55%	21,64%

(\*) Aliquota ordinaria incrementata dell'1% per la seconda fascia di reddito

(\*\*) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/1995 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

**TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO**
**TERMINI DI VERSAMENTO**

Il versamento va effettuato in **2 rate di pari importo** (50% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l'acconto IRPEF; la **2° rata** va versata **entro il 30/11/2017**.

**LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

Ai fini del versamento della 2° rata, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:

- il codice della competente sede INPS;	- l'importo dovuto al centesimo di euro;
- il numero di matricola del contribuente;	- la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:
- il periodo di riferimento (01/2017 – 12/2017);	

SOGGETTO	CAUSALE CONTRIBUTO
ARTIGIANO	AP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
COMMERCIANTE	CP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

**ESEMPLIFICAZIONI**
**Esempio1**

Il sig. Verdi, **ARTIGIANO**, ha conseguito nel 2016 un reddito d'impresa pari a € 30.000. La 2° rata dell'acconto IVS da versare entro il 30/11 risulta così determinata.

- **Reddito eccedente il minimale:** € 30.000 - € 15.548 = € 14.452
- **2° rata IVS dovuta:** (€ 14.452 x 23,55%) / 2 = € 1.701,72

SEZIONE INPS						
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
1300	AP	12345678912345478	da mm/aaaa	a mm/aaaa	1.701,72	
			01 2017	12 2017		

**Esempio2**
**IMPRESA FAMILIARE**

Il sig. Rossi, **commerciante**, ha conseguito nel 2016 un reddito d'impresa di € 45.000 esercitando l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 19 anni.

**Il reddito è così ripartito:** titolare € 22.950 (51%) e collaboratore € 22.050 (49%).

Il titolare versa (su righe distinti dell'F24) sia la propria rata che quella del collaboratore:

**TITOLARE:**

- Reddito eccedente il minimale: € 22.950 - € 15.548 = € 7.402
- 2° rata IVS: (€ 7.402 x 23,64%) / 2 = € 874,92

**COLLABORATORE**

- Reddito eccedente il minimale: € 22.050 - € 15.548 = € 6.502
- 2° rata IVS: (€ 6.502 x 20,64%) / 2 = € 671,01

**Esempio3**
**PERDITA FISCALE**

Il sig. Russo, ha conseguito nel 2016 una perdita pari a € 10.000. Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2017.

Nulla cambia in presenza di un reddito d'impresa pari o inferiore al minimale di € 15.548.

**Esempio4**
**IMPRENDITORE SOCIO DI SOCIETÀ**

Il sig. Risi, **commerciante**, ha conseguito nel 2016 un reddito d'impresa pari a € 35.000. Lo stesso è anche socio al 20% di una SAS che ha chiuso il 2016 con una perdita pari a € 10.000. In tal caso, la 2° rata dell'acconto IVS risulta così determinata:

- Reddito eccedente il minimale: € 35.000 - (€ 10.000 x 20%) - € 15.548 = € 17.452
- **2° rata IVS dovuta:** € 17.452 x 23,64% / 2 = € 2.062,83

Esempio5

**SRL NON TRASPARENTE**

L'imprenditore Mario Rossi (commerciante) è socio della società di gestione immobiliare Rossi SRL, di cui possiede il 50%. Nel 2016 hanno riportato i seguenti redditi:

- ditta Mario Rossi: reddito di €. 50.000
- Rossi SRL (non in trasparenza fiscale): perdita di €. 20.000.

In tal caso:

- il signor Rossi: dovrà rendere imponibile IVS a quadro RR l'importo di €. 50.000
- la Rossi SRL: riporterà a nuovo la perdita di €. 20.000.

Nel periodo d'imposta 2017 si ha poi che:

- ditta Mario Rossi: reddito di €. 50.000
- Rossi SRL: reddito di €. 30.000.

La Srl utilizzerà la perdita pregressa e tasserà un reddito di €. 10.000 (imputato in via previdenziale al socio Rossi). Il signor Rossi rende imponibile IVS l'importo di €. 60.000.

**ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS**

I **soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo**, sono tenuti al versamento del 2° acconto del contributo 2017, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il 2016.



**Nota:** sono esclusi i co.co.co. (anche "a progetto") ed i "borsisti" (assimilati ai lavoratori dipendenti), così come i venditori porta a porta, posto che il versamento contributivo è a carico del committente.

**BASE IMPONIBILE**

L'acconto contributivo dovuto per il 2017 è determinato:

→ **sul reddito di lavoro autonomo** relativo l'anno 2016

RIGHI	MOD. REDDITI PF 2017 (Circ. Inps n. 104/2017)
RE23	RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
RE25	RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti
	RE25 Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)
	Rigo RE23 o RE25 se presenti perdite al Rigo RE24
RH15	RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti
RH17	RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti
RH18	RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)
	RH18 Totale reddito di partecipazione in società semplici
	Imponibile Non imponibile
	1 00 2 00

Rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col. 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo

→ in misura pari **all'80% del contributo dovuto sul reddito 2016**

**REGIMI AGEVOLATI:** per coloro che applicano il regime:

FORFETARI	Occorre far riferimento <b>reddito lordo esposto al rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse indicate al rigo LM37</b> di Mod. Redditi PF 2017. <b>Base imponibile IVS</b> = reddito lordo (LM34) – perdite pregresse (LM37)
MINIMI	Occorre far riferimento <b>reddito lordo esposto al rigo LM6 abbattuto delle perdite pregresse indicate al rigo LM9</b> di Mod. Redditi PF 2017. <b>Base imponibile IVS</b> = reddito lordo (LM6) – perdite pregresse (LM9)

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### ALIQUOTE APPLICABILI

La **L. 232/2016** ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i **lavoratori autonomi**, titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata INPS e che **non** risultano iscritti ad **altre gestioni** di previdenza obbligatoria **né pensionati**, l'**aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**.

La **Circ. Inps n. 21/2017** ha elencato le seguenti **aliquote applicabili per il 2017**:

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		ALIQ. 2017
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)		
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA	25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	32,72% (Vedi Nota)

(\*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale pari ad €. 100.324



**Nota:** la L. 81/2017 ha disposto con decorrenza dal 01/07/2017, la corresponsione di un'aliquota contributiva dello 0,51% per i collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata.

CIRCOLARI INPS N. 21, 115 e 122 del 2017		COMPOSIZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 33,23%		
Collaboratori e figure assimilate	ALIQUOTA 2017	IVS	L. 449/1997	L. 81/2017 (dal 01/07/2017)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	33,23%	32,00%	0,72%	0,51%

### DESTINATARI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e delle pubbliche amministrazioni, non pensionati

Assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio non pensionati

**Tali soggetti devono essere privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda.**

**L'eventuale presenza della partita IVA attiva ma non produttrice di reddito richiede, ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, la preliminare chiusura della stessa.**

### Circ. Inps n. 122/2017

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da uffici di **amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.**

Con riferimento al **requisito dell'iscrizione esclusiva alla Gestione separata** viene disposto che lo stesso si considera soddisfatto qualora:

- **non vi sia sovrapposizione** tra il rapporto di collaborazione/assegnista/dottorato di ricerca ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato;
- **limitatamente al periodo di non sovrapposizione** nel caso di svolgimento contemporaneo delle attività di cui sopra con quella di lavoro subordinato.

**MASSIMALE CONTRIBUTIVO:** l'ammontare massimo del contributo da versare per il 2017 è pari a

- **€ 25.803,33** (€ 100.324 x 25,72%), per i professionisti soggetti all'aliquota del 25,72%;
- **€ 24.077,76** (€ 100.324 x 24%), per i professionisti soggetti all'aliquota del 24%

Non esiste, al contrario dell'IVS, alcun importo "minimale" su cui determinare i contributi. Il minimale è previsto solo per l'attribuzione dell'anzianità contributiva i cui importi sono stabiliti dalla Circ. Inps n. 21/2017.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



## TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

### TERMINI DI VERSAMENTO

Anche in questo caso, il versamento dell'acconto va effettuato:

- in **2 rate di pari importo** (40% + 40%)
- alle stesse scadenze previste per i versamenti in acconto IRPEF.

### LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Ai fini del versamento dei contributi, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:

- il codice della competente sede INPS
- il periodo di riferimento (01/2017 – 12/2017)
- la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

SOGGETTO	CAUSALE CONTRIBUTO
<b>Iscritto</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	<b>P10</b>
<b>Non iscritto</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie	<b>PXX</b>

**Nota:** si rammenta che nell'F24:

- il campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" va lasciato in bianco
- gli importi dovuti vanno indicati al centesimo di euro (l'unità di euro è per il saldo in un'unica soluzione)

Si ricorda che anche per il **versamento** dei contributi sussiste l'obbligo di utilizzo dell'F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

MODELLO F24	SOGGETTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
A saldo zero	CHIUNQUE	Entratel/Fisconline
A debito e senza compensazione	PARTITA IVA	Entratel/Fisconline o home banking
	PRIVATO	Cartaceo, Entratel/Fisconline o home banking
A debito e con compensazione	PRIVATO	Entratel/Fisconline o home banking
A debito e con compensazione crediti iva, irap, ired, irpef, ritenute, addizionali e imposte sostitutive, crediti da indicare nel quadro ru	PARTITA IVA	Entratel/Fisconline
A debito e con compensazione di altri crediti		Entratel/Fisconline o home banking

### CRITERIO PREVISIONALE - AUTORIZIAZIONE DELL'ACCONTO

Nell'ambito della Gestione separata INPS non è esplicitamente prevista la possibilità di autorizzazione ove il professionista preveda di conseguire nel 2017 un reddito inferiore a quello assunto per il calcolo dell'acconto. Tale facoltà dovrebbe, tuttavia, essere ammessa in analogia a quanto sostenuto dall'INPS (Circ. n. 182/94) per i contributi IVS di artigiani e commercianti. In assenza di conferme ufficiali, si consiglia di evitare di adottare tale criterio, al fine di non incorrere nelle sanzioni per omesso o insufficiente versamento.

### ESEMPLIFICAZIONI

#### Esempio6

Il sig. Rossi, consulente, non iscritto ad altre forme previdenziali, ha conseguito nel 2016 un reddito di lavoro autonomo pari a € 35.000.

La 2° rata dell'acconto 2017 da versare entro il 30/11 risulta così determinata:

- 2° rata IVS dovuta: (€ 35.000 x 25,72%) x 80% : 2 = **€ 3.600,80**

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

SEZIONE INPS						
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati
1300	PXX		01	12	2017	2017
					3.600,80	

#### Esempio7

Il sig. Bianchi, oltre ad essere dipendente ha conseguito nel 2016 anche un reddito di lavoro autonomo pari a € 16.000.

La 2° rata dell'acconto 2017 da versare entro il 30/11 risulta così determinata:

- 2° rata IVS dovuta:  $(€ 16.000 \times 24\%) \times 80\% : 2 = € 1.536,00$

SEZIONE INPS						
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati
9000	P10		01	12	2017	2017
					1.536,00	

### DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

L'INPS, con [circ. n. 106/2017](#), ha provveduto a riepilogare gli aspetti sanzionatori in presenza di violazioni nel pagamento degli acconti del contributo INPS ex L.335/1995, si applicano le sanzioni previste, in generale, per le violazioni in materia contributiva.

Le sanzioni relative al mancato o ritardato versamento degli acconti contributivi sono diverse in relazione alla tipologia di violazione:

<b>VIOLAZIONE DI DENUNCE E/O REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE</b> (art. 116, co. 8, lett. a), L.388/2000)	Nel caso in cui il mancato o ritardato pagamento risulti dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie, <b>occorre versare una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5%.</b> <b>La sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza.</b>
<b>VIOLAZIONE REGISTRAZIONI O DENUNCE OBBLIGATORIE OMESSE/ INFEDELI</b> (art. 116, co. 8, lett. b), L.388/2000)	Nel caso in cui l'evasione sia connessa a registrazioni/denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, <b>è prevista una sanzione pari al 30% dei contributi non versati.</b> La sanzione civile non può superare il 60% dell'importo dei contributi non corrisposti.

**RAVVEDIMENTO:** è possibile versare la sanzione (in ragione d'anno) pari al 5,5% qualora:

- la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine di pagamento
- il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.



**N.B.:** la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti

**INTERESSI DI MORA:** l'art. 116 co. 9 della L. 388/2000 prevede che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza aver provveduto all'integrale pagamento del dovuto, **sul debito contributivo maturano gli interessi di mora** (art. 30 del DPR 602/1973).

**A decorrere dal 15/05/2016**, tali interessi di mora sono determinati nella **misura del 4,13%** in ragione annuale (Prov. Entrate n. 60535/2016).

**A decorrere dal 15/05/2017**, i suddetti interessi sono stati determinati nella **misura del 3,50%** (Prov. Entrate 66826/2017 e Circ. Inps n. 91/2017).

Gli interessi di mora si calcolano sull'importo a ruolo con l'esclusione delle somme relative a sanzioni e interessi.